



Provvedimento n. 21 del 3 maggio 2018

Oggetto: Affidamento incarico di *Data Protection Officer* (D.P.O.) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali
CIG: ZB3233207C

IL DIRETTORE

PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (*“Disciplina del servizio sanitario regionale”*) e, segnatamente il capo III bis (*“Società della Salute”*), articoli 71 bis e ss., disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;

DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze;

VISTO l'art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di Firenze;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio 2015, n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio e che l'incarico è decorso dal 27 luglio 2015;

PREMESSO che:

- in data 25 maggio diventerà operativo il nuovo Regolamento europeo in materia di Privacy, il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);
- come tutti i Regolamenti UE, trattasi di un atto giuridico a carattere generale, vincolante per tutti i paesi dell'Unione Europea e direttamente applicabile, senza bisogno di alcuna normativa nazionale di recepimento;
- tale Regolamento comporta l'introduzione nel nostro ordinamento di notevoli novità in materia di protezione dei dati personali (la cosiddetta *privacy*), che si vanno ad affiancare agli adempimenti già previsti dalla normativa nazionale in materia di riservatezza, di cui al decreto legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii.;
- tra le principali novità, introdotte dal Regolamento UE sopracitato è prevista dall'art. 37 anche una nuova figura (il *Data Protection Officer* - D.P.O) con un alto grado di specializzazione in materia di privacy e con una particolare autonomia, tale da rendere conto solo agli organi di vertice della Società della Salute, la cui nomina può essere esternalizzata a un professionista;
- tale nomina diventa obbligatoria in tre casi specifici: a) trattamento di dati personali, effettuato da una Pubblica Amministrazione; b) trattamento di dati personali effettuato su

larga scala (es banche dati, anagrafi ecc.); c) trattamento di dati sensibili (per es. dati sulla salute) o giudiziari;

- tra i compiti previsti dagli artt. 38 e 39 del Regolamento UE n. 2016/679 per il D.P.O.:
 - coadiuvare in tutti i loro adempimenti, sia il Responsabile, sia il Titolare dei trattamenti dati personali con particolare riferimento alle novità introdotte dalla disciplina europea (mappatura di tutti i processi e/o procedimenti in essere nella struttura con individuazione di quelli che presentano rischi per la violazione dei diritti degli interessati e successiva adozione di adeguate misure di sicurezza, idonee a prevenire il rischio *privacy*, tenuta del registro dei trattamenti, comunicazioni obbligatorie entro 72 ore e relativa documentazione obbligatoria in caso di “*data breach*” o violazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento, ecc.);
 - consulenza e di formazione in materia di *privacy* per tutti quelli che prestano servizio a qualsiasi titolo presso la Società della Salute (ad esempio, fornire pareri in merito alla revisione della cosiddetta “informativa *privacy*” alla luce del nuovo Regolamento UE);
 - consulenza in merito alla cosiddetta “valutazione d’impatto” ai sensi dell’art. 35 del Regolamento UE (in caso di introduzione di nuove tecnologie, qualora si possa presentare un rischio elevato di violazione dei diritti delle persone è obbligatorio acquisire il parere del D.P.O.);
 - consulenza, ai sensi dell’art. 25 Regolamento UE, in caso di progettazione di nuovi servizi (in caso di progettazione di nuovi servizi, vanno progettate anche nuove ed adeguate misure di sicurezza da realizzare contestualmente alla progettazione, alla esecuzione dei servizi stessi - *privacy by design* e *privacy by default* - ai sensi dell’art. 25 del Regolamento UE);
 - raccordo tra il Garante della *Privacy* e la Società della Salute in caso di consultazione preventiva obbligatoria nelle ipotesi di cui all’art. 35 Regolamento UE;
 - coordinamento e consultazione con i servizi tecnico-informatici di ESTAR per quanto riguarda la parte tecnica- informatica, essendo in uso presso questa struttura banche dati e dati informatizzati che utilizzano dati personali e dati sensibili degli utenti per fini istituzionali;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., le funzioni di Responsabile del presente procedimento (RUP) sono svolte dallo stesso Direttore della Società della Salute, dott. Andrea Francalanci, che, a sua volta è stato nominato anche Responsabile *privacy*;

CONSIDERATO che tutte le sette Società della Salute afferenti all’Azienda USL Toscana Centro hanno manifestato all’unanimità la volontà di affidare a un medesimo professionista esterno, di comprovata esperienza in materia, le funzioni e i compiti di D.P.O. ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento UE n. 2016/679, individuato nell’avv. Michele Morriello (sede legale in via Arnolfo n. 37), per la particolare esperienza, non solo in materia di *privacy*, ma anche in tema di organizzazione di servizi sociali e socio-sanitari, con particolare riferimento al modello toscano delle Società della Salute, per una spesa complessiva per ciascuna Società della Salute fino al 31/12/2019 di € 6.100, oltre IVA e CPA;

RITENUTO opportuno e conveniente procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., in modalità telematica, utilizzando la piattaforma START della Regione Toscana, per un importo complessivo posto a base d’asta di € 6.100,00, salvo eventuali ribassi, oltre IVA e CPA;

VISTI gli atti della gara telematica sulla piattaforma regionale START relativi al presente affidamento;

CONSTATATO che entro la scadenza del termine di presentazione dell'offerta (ore 12,00 del giorno 24 aprile 2018), l'avv. Morriello ha presentato un'offerta economica con un ribasso percentuale sull'importo a base di gara di 1,63934%, per un importo finale offerto di € 6.000,00 oltre IVA e CPA, per tutti i servizi sopra citati fino al 31/12/2019;

RITENUTO, pertanto, di affidare all'avv. Michele Morriello, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., l'incarico di *Data Protection Officer* (D.P.O.) con i compiti e le funzioni sopra descritti, ai sensi degli art 37, 38 e 39 del Regolamento UE n. 679/2016, alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata tramite piattaforma telematica regionale START di € 6.000,00, oltre IVA e CPA, fino al 31/12/2019;

DATO ATTO che:

- l'affidamento dell'incarico di D.P.O. e dei relativi servizi e attività di consulenza e formazione diventerà definitivo una volta accertata l'assenza di cause ostative tassative, previste dall'art. 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., tramite acquisizione d'ufficio della debita certificazione dal casellario giudiziario;
- la stipula del relativo contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale attraverso posta elettronica certificata (lettera-contratto contenente le principali cause del futuro contratto e gli appositi rinvii agli atti di gara, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii.);
- la spesa di € 6.000,00, oltre IVA e CPA, per l'affidamento di cui sopra, trova adeguata copertura nel bilancio della Società della Salute, anno 2018;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare all'avv. Michele Morriello, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., l'incarico di *Data Protection Officer* (D.P.O.) con i compiti e le funzioni sopra descritti, ai sensi degli art 37, 38 e 39 del Regolamento UE n. 679/2016, alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata tramite piattaforma telematica regionale START di € 6.000,00, oltre IVA e CPA, fino al 31/12/2019;
2. di dare atto che l'affidamento dell'incarico di D.P.O. e dei relativi servizi e attività di consulenza e formazione diventerà definitivo una volta accertata l'assenza di cause ostative tassative, previste dall'art. 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., tramite acquisizione d'ufficio della debita certificazione dal casellario giudiziario;
3. di dare atto che la stipula del relativo contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale attraverso posta elettronica certificata (lettera-contratto contenente le principali cause del futuro contratto e gli appositi rinvii agli atti di gara, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii.);
4. di dare atto che la spesa di € 6.000,00, oltre IVA e CPA, per l'affidamento di cui sopra, trova adeguata copertura nel bilancio della Società della Salute, anno 2018;
5. di dare atto che il Responsabile dell'affidamento (RUP) e dell'esecuzione del contratto (REC) è il sottoscritto, Direttore della Società della Salute di Firenze, dott. Andrea Francalanci;

6. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove vi rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Estensore: Maria Pia Nepi

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci